



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE a.i. SERVIZIO AGRICOLTURA 4 febbraio 2011, n. 91

Disposizioni per i produttori di pomodoro da industria contro l'introduzione e la diffusione del *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, nell'intero territorio regionale. D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005.

L'anno 2011 addì 4 del mese di Febbraio in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

Visto la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che piante di pomodoro prodotte da alcune aziende vivaistiche orticole, sono state ottenute da seme di pomodoro, lotto R 325 varietà Uno Rosso, acquistato dalla ditta United Genetics Italia di Parma, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Osservatorio Fitosanitario;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, con nota del 12/11/2010 N. 0025465, ha comunicato che il seme di pomodoro appartenente al lotto R 325, commercializzato dalla ditta United Genetics Italia, è risultato positivo alle analisi di laboratorio per l'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Osservatorio Fitosanitario;

Preso atto che esiste la possibilità che le piantine prodotte fossero contaminate da *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*;

Ritenuto quindi, in applicazione del D.Lgs. n. 214/2005, di dover adottare specifiche misure fitosanitarie, è necessario disporre che:

i produttori di pomodoro da industria si attengano alle seguenti disposizioni:

a) le operazioni agronomiche nei terreni in cui sono presenti piante sospette contaminate da *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* devono essere effettuate separatamente da quelle eseguite negli altri appezzamenti aziendali;

- b) i macchinari e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con le piante sospette contaminate o con i relativi terreni di coltivazione, devono essere decontaminati secondo le disposizioni riportate nell'allegato A, alla presente determinazione;
- c) i residui presenti nel campo sospetto contaminato dopo la raccolta delle bacche non possono essere rimossi e devono essere distrutti in loco mediante bruciatura;
- d) negli appezzamenti in cui è stata riscontrata la presenza della batteriosi o sono state impiantate piante appartenenti alla varietà Uno Rosso lotto R 235, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto è vietato mettere a dimora piante di pomodoro e altre solanacee per almeno due anni vegetativi;
- e) è obbligatorio eliminare dagli stessi appezzamenti del punto d) piante di pomodoro spontanee e di solanacee infestanti per almeno due anni vegetativi;
- f) è fatto obbligo di informare immediatamente l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
- g) è fatto obbligo di adottare ogni altra disposizione, dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, finalizzata all'eradicazione del cancro batterico del pomodoro.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.214.

L'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, al fine di contrastare la diffusione di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, potrà avviare indagini di monitoraggio e controllo sul territorio regionale.

E' necessario, inoltre, attivare iniziative rivolte alla corretta informazione sulla diffusione del *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, con la collaborazione delle Associazioni dei produttori, degli Enti Locali, dei vivaisti e altri soggetti interessanti alla coltura del pomodoro.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI

(DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto da parte del Dirigente a. i. del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.

Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario

Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE A. I.

DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il Decreto legislativo del 03/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 3261 del 28/07/1998;

RITENUTO per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

## DETERMINA

- di prendere atto di quando riportato nelle premesse;
- di attuare le seguenti disposizioni per i produttori di pomodoro da industria:
  - a) le operazioni agronomiche nei terreni in cui sono presenti piante sospette contaminate da *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* devono essere effettuate separatamente da quelle eseguite negli altri appezzamenti aziendali;
  - b) i macchinari e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con le piante sospette contaminate o con i relativi terreni di coltivazione, devono essere decontaminati secondo le disposizioni riportate nell'allegato A, alla presente determinazione;
  - c) i residui presenti nel campo sospetto contaminato dopo la raccolta delle bacche non possono essere rimossi e devono essere distrutti in loco mediante bruciatura;
  - d) negli appezzamenti in cui è stata riscontrata la presenza della batteriosi o sono state impiantate piante appartenenti alla varietà Uno Rosso lotto R 235, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto è vietato mettere a dimora piante di pomodoro e altre solanacee per almeno due anni vegetativi;
  - e) è obbligatorio eliminare dagli stessi appezzamenti del punto d) piante di pomodoro spontanee e di solanacee infestanti per almeno due anni vegetativi;
  - f) è fatto obbligo di informare immediatamente l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
  - g) è fatto obbligo di adottare ogni altra disposizione, dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, finalizzata all'eradicazione del cancro batterico del pomodoro.
- di applicare per l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
- di incaricare L'Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, al fine di contrastare la diffusione del *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, al monitoraggio e controllo della malattia sul territorio regionale
- di attivare iniziative rivolte alla corretta informazione sulla diffusione del *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, con la collaborazione delle Associazioni dei produttori, degli Enti Locali, dei vivaisti e altri soggetti interessanti alla coltura del pomodoro.
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 4 facciate vidimate e timbrate e dall' allegato A composto da 1 pagine ed è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti di questo Servizio. Una copia conforme

all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale; una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente.

Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Bilancio e Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente a.i. del Servizio  
Dr. Giuseppe Mauro Ferro